



Pro.Ri.Ti.S.
Fondo Europeo per i Rifugiati



Il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione internazionale



Vademecum

aggiornato a giugno 2011



Vademecum per le procedure di riconoscimento dei
titoli di studio e delle qualifiche professionali dei
titolari di protezione internazionale

Qualifiche professionali

Titoli accademici

Scuole secondarie

Finalità non accademiche

Il vademecum nasce nell'ambito delle attività del progetto

Pro.Ri.Ti.S.

**Programma Pilota sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio dei
titolari di protezione internazionale**

un'iniziativa cofinanziata da

Unione Europea

e

Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione

Fondo Europeo per i Rifugiati

Programmazione Annuale 2009 - Azione 1.A

e realizzata da:

Parsec - Associazione di Ricerca e Interventi Sociali

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Co.Ge.S - Società Cooperativa Sociale

Nova onlus - Consorzio Nazionale per l'Innovazione Sociale

in copertina: foto di cinocino

PREMESSA

Questa guida nasce con l'obiettivo di fornire informazioni utili ai titolari di protezione internazionale e agli operatori sociali che intendano attivare procedure di riconoscimento dei titoli di studio e/o delle qualifiche professionali conseguiti all'estero.

Il lavoro si inserisce nell'ambito delle attività di Pro.Ri.Ti.S, un progetto a carattere di sistema cofinanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati e dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione attraverso il Fondo di Rotazione, gestito dall'IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea), afferente alla programmazione annuale 2009 in cui è stata individuata come prioritaria la questione del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali dei titolari di protezione internazionale, preconditione fondamentale alla piena integrazione sociale e lavorativa nel Paese di accoglienza.

Pro.Ri.Ti.S. ha realizzato un'analisi giuridica ed una ricerca nazionale per verificare norme e prassi dei percorsi di riconoscimento, ed ha attivato un programma pilota che prevede:

- ⇒ la definizione di una bozza tecnica di Protocollo d'Intesa da sottoporre alle diverse Amministrazioni, ai servizi e agli enti di tutela, per individuare prassi amministrative che consentano di facilitare il percorso dei titolari di protezione internazionale verso il riconoscimento dei propri titoli di studio e qualifiche professionali;
- ⇒ la progettazione di un Sistema Informativo, strumento utile per raccogliere dati relativamente ai diversi titoli di studio e qualifiche professionali esistenti a livello internazionale e per fornire informazioni ad utenti e servizi;

- ⇒ la sperimentazione di 7 pratiche per il riconoscimento dei titoli di studio o delle qualifiche professionali di titolari di protezione internazionale.

I contenuti di questo vademecum sono stati elaborati a partire dalle ricerche condotte - che hanno evidenziato l'urgente necessità di informazioni utili e aggiornate sull'argomento all'interno del sistema nazionale di accoglienza, integrazione e tutela dedicato ai migranti forzati - e sono stati utilizzati per formare ed aggiornare gli operatori sociali che hanno implementato la fase di sperimentazione.

INDICE

1. La normativa di riferimento

2. Il riconoscimento delle qualifiche professionali

2.1 Cosa fare per l'esercizio della professione

3. Il riconoscimento dei titoli accademici

3.1 Come ottenere l'equipollenza accademica

3.2 Cosa fare per il proseguimento degli studi

3.3 Cosa fare per iscriversi all'Università

4. Il riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado

4.1 Come ottenere l'equipollenza di un titolo di scuola secondaria

5. Il riconoscimento per finalità non accademiche

5.1 Come ottenere il riconoscimento per finalità non accademiche

6. I Ministeri competenti, le professioni regolamentate

7. Glossario

8. Allegati

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 170 del Regio Decreto 1592 del 31/08/33 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore stabilisce che i titoli conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi di legge.


Le norme a cui facciamo riferimento quando parliamo di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali sono:

- ⇒ L'articolo 394 del Decreto legislativo 297/94, modificato dall'art 13 della L.29/2006, sul *riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondaria di 1° e 2° grado;*
- ⇒ L'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/99, Convenzione di Lisbona e legge di ratifica L.148/2002 sul *riconoscimento dei titoli accademici;*
- ⇒ L'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 394/99, Direttiva UE 36/2005 e Decreto legislativo 206/07 sul *riconoscimento delle qualifiche professionali;*
- ⇒ Il Decreto del Presidente della Repubblica 189/09 e l'articolo 38 del Decreto legislativo 165/01, sul *riconoscimento dei titoli per finalità non accademiche;*
- ⇒ L'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul *riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero.*




In relazione alla condizione specifica dei titolari di protezione internazionale, inoltre, è bene ricordare la Direttiva Europea 2004/83/CE, che stabilisce che *gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.*

La Direttiva europea 2004/83/CE è stata recepita dal Decreto legislativo 251/07, nel quale si legge che **si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.**

 Alcuni uffici non sono a conoscenza di questa norma, pertanto consigliamo di munirsi del testo legislativo, reperibile al link:

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0986_2008_01_05_Dlgs_19_11_2007_n.251.html

L'articolo di riferimento è il numero 26.



2. IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Parliamo di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, quando l'obiettivo che sottostà all'attivazione della procedura è l'**abilitazione ad una determinata professione**, che in Italia sia regolamentata. In appendice, riportiamo l'elenco delle professioni regolamentate.

Gli organismi preposti alla gestione delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero da titolari di protezione internazionale sono:

- ⇒ il Ministero degli Affari Esteri,
- ⇒ altri Ministeri, a seconda della qualifica (Salute, MIUR, Lavoro, Grazia e Giustizia, Sviluppo Economico),
- ⇒ la Conferenza dei Servizi.

IL MAE

Riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui è stato rilasciato il titolo) che rilascia la Dichiarazione di Valore in loco.

IL MINISTERO

I Ministeri competenti delle procedure di riconoscimento, valutano la documentazione e prendono una decisione per analogia o inviano alla Conferenza di Servizi.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Valuta i titoli oggetto di riconoscimento e stabilisce la equivalenza del titolo (molto raro) o definisce la necessità di superare misure compensative (esami o tirocini).

2.1 Cosa fare per l'esercizio della professione

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri ➡
Ministero competente per la professione da far riconoscere
➡ Misure compensative.


Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla **Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio**.


Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

 La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

 Può essere utile, per il successivo svolgimento della pratica di riconoscimento, richiedere che la Dichiarazione di Valore venga rilasciata in duplice copia.

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Se parliamo di riconoscimento delle qualifiche professionali, è opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui è stato conseguito (es. X titolo abilita ad X professione).

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.

Nel capitolo 6 riportiamo l'elenco delle professioni regolamentate.

Sarà necessario individuare il Ministero cui fare riferimento per la professione che si vuole riconosciuta. I Ministeri competenti sono:

- ⇒ Ministero della Salute,
- ⇒ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- ⇒ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- ⇒ Ministero della Giustizia,
- ⇒ Ministero dello Sviluppo economico.

Il candidato dovrà quindi presentare una serie di documenti al Ministero competente. La documentazione varia a seconda della qualifica che si vuole far riconoscere in modo non sostanziale.

Riportiamo, a titolo esemplificativo, la documentazione richiesta dal Ministero della Salute per il riconoscimento di una professione sanitaria (Medico chirurgo, Veterinario, Farmacista, Odontoiatra).

L'elenco è reperibile sul sito del Ministero della Salute.

1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sul sito del Ministero interessato.
2. Copia di un **documento di identità** in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
3. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può **delegare** qualcuno a seguirne l'istruttoria.
4. Copia autenticata del **titolo di studio** specifico per l'attività richiesta.
5. Copia autenticata del **titolo di abilitazione** specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito.
6. Copia autenticata dell'**iscrizione all'Albo professionale** del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso.

7. Copia autenticata dei **programmi degli studi compiuti** per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio con chiara indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di formazione pratica) e delle discipline svolte, nonché delle modalità di frequenza e di svolgimento delle attività teoriche e pratiche.
8. **Dichiarazione di Valore** in originale rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento.
9. **Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale** all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza.
10. **Certificato/i dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa** eventualmente svolta nel Paese di origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico svolti).
11. Elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente.
12. **Curriculum vitae** sottoscritto.

Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese in cui i documenti sono stati rilasciati, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.



La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Una volta consegnata la documentazione, il Ministero si impegna, nell'arco di **4 mesi**, a valutarla.

La valutazione può essere fatta secondo il principio dell'**analogia** qualora il Ministero competente abbia già riconosciuto un titolo analogo a quello presentato.

Nel caso in cui il Ministero competente non abbia un'esperienza analoga, viceversa, la valutazione viene compiuta con il supporto della **Conferenza dei Servizi**.


APPROFONDIMENTO

La Conferenza dei Servizi

Rappresentanti dei diversi Ministeri coinvolti nelle procedure di riconoscimento fanno parte della Conferenza dei Servizi, organi collegiali convocati dai singoli Ministeri che coinvolgono anche un rappresentante tecnico di ordine professionale/associazione di categoria. La Conferenza dei Servizi valuta i titoli oggetto di riconoscimento e stabilisce l'eventuale necessità, per il candidato, di sostenere misure compensative (esami o tirocini). Successivamente viene emanato apposito Decreto Ministeriale che certifica il riconoscimento.

La valutazione della documentazione presentata può portare:

1. al riconoscimento dell'**equivalenza del titolo**. In questo caso viene emanato un Decreto Ministeriale che certifica il riconoscimento. E' importante sottolineare che il riconoscimento dell'equivalenza del titolo è una circostanza molto rara.
2. alla definizione di **misure compensative**, ovvero esami o tirocini. In questo caso, solo dopo il conseguimento delle misure compensative da parte del candidato viene emanato il Decreto Ministeriale che certifica il riconoscimento.

 Le misure compensative possono rappresentare un costo notevole per il candidato, a seconda della professione che si vuole far riconoscere; il costo per l'iscrizione ad un singolo esame può arrivare fino a €300. Inoltre, questi esami vengono realizzati ogni 6 mesi.

In caso di professioni con obbligo di iscrizione all'Albo, **il Decreto Ministeriale di riconoscimento vale 2 anni** e decade in caso di mancata iscrizione.

3. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

Parliamo di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, quando l'obiettivo che sottostà all'attivazione della procedura è **proseguire gli studi universitari** oppure ottenere **l'equipollenza accademica**. Forniremo inoltre indicazioni sulle procedure di **iscrizione all'Università** che devono seguire i titolari di protezione internazionale.

Gli organismi preposti alla gestione delle procedure per il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero da titolari di protezione internazionale sono:

- ⇒ il Ministero degli Affari Esteri,
- ⇒ le Università.

IL MAE

Riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui è stato rilasciato il titolo) che rilascia la Dichiarazione di Valore il loco.

L'UNIVERSITA'

Raccolgono la documentazione stabilita dal MIUR. La valutazione può portare all'equipollenza accademica o al riconoscimento di una abbreviazione di corso.

3.1 Come ottenere l'equipollenza accademica

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri
➡ Università


Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla **Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio**.

Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

 La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.


Una volta individuata l'Università di riferimento, il candidato dovrà presentare una serie di documenti presso la segreteria studenti. In alcuni Atenei esistono sportelli dedicati ai cittadini stranieri; in ogni Università, comunque, è presente personale amministrativo specializzato nella gestione delle pratiche di riconoscimento e immatricolazione di studenti stranieri.


La documentazione richiesta, stabilita dal MIUR , consiste di:

1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei.
2. **Diploma di maturità** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore**.
3. **Titolo accademico** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore** o Diploma Supplement.

4. **Elenco degli esami sostenuti**, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attività teorica e ore di attività pratica.
5. **Programma degli esami sostenuti** presso l'Università in cui è stato conseguito il titolo.

Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.

 La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.


 Molte Università accettano la documentazione scritta nelle principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo), ed alcuni Atenei accolgono anche documenti scritti in altre lingue. Consigliamo, pertanto, di contattare la segreteria dell'Università a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla traduzione dei documenti.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Una volta consegnata la documentazione, l'Università si impegna, nell'arco di **90 giorni**, a valutarla. In particolare, è il Consiglio della Facoltà cui si riferisce il titolo da riconoscere a procedere nell'analisi della pratica.

La valutazione della documentazione presentata può portare:

1. all'**equipollenza totale**, ovvero al riconoscimento della piena corrispondenza del titolo con un titolo italiano. E' importante sottolineare che il riconoscimento dell'equivalenza del titolo è una circostanza molto rara;
2. all'**equipollenza parziale**, ovvero alla decisione di una abbreviazione di corso. In questo caso verranno indicati l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire per ottenere il titolo italiano corrispondente;
3. ad **esito negativo**. In questo caso il titolo non viene riconosciuto.

 In alcune Regioni italiane sono previste borse di studio dedicate ai titolari di protezione internazionale, fermo restando che è possibile accedere anche al normale sistema delle borse di studio. Consigliamo, quindi, di prendere contatto con le agenzie regionali di diritto allo studio.

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

L'autonomia universitaria consente a ciascun Ateneo di fare valutazioni *ad hoc*. Si riscontra in tal senso una diffusa disponibilità nei confronti di studenti titolari di protezione internazionale, anche se non esistono norme che uniformino tutte le Università. Consigliamo di contattare la segreteria dell'Ateneo a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla raccolta e traduzione dei documenti.

3.2 Cosa fare per il proseguimento degli studi

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri
➡ Università


Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla **Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio.**

Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo o certificazione di studi accademici parziali in originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

 La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.


Una volta individuata l'Università di riferimento, candidato dovrà presentare una serie di documenti presso la segreteria studenti. In alcuni Atenei esistono sportelli dedicati ai cittadini stranieri; in ogni Università, comunque, è presente personale amministrativo specializzato nella gestione delle pratiche di riconoscimento e immatricolazione di studenti stranieri.


La documentazione richiesta, stabilita dal MIUR, consiste di:

1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei.
2. **Diploma di maturità** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore**.
3. **Titolo accademico** in originale (se conseguito), corredato di **Dichiarazione di Valore**, o Diploma Supplement.

4. **Elenco degli esami sostenuti**, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attività teorica e ore di attività pratica.
5. **Programma degli esami sostenuti** presso l'Università estera in cui il candidato a studiato.


Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.

 La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

 Molte Università accettano la documentazione scritta nelle principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo), ed alcuni Atenei accolgono anche documenti scritti in altre lingue. Consigliamo, pertanto, di contattare la segreteria dell'Università a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla traduzione dei documenti.


I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Una volta consegnata la documentazione, l'Università si impegna, nell'arco di **90 giorni**, a valutarla. In particolare, è il Consiglio della Facoltà cui si riferisce il titolo da riconoscere a procedere nell'analisi della pratica.

 Ciascuna Università ha calendari diversi per l'immatricolazione degli studenti. Consigliamo pertanto di contattare con un certo anticipo l'Ateneo.

La valutazione della documentazione presentata può portare:

1. all'**equipollenza parziale**, ovvero alla decisione di una abbreviazione di corso. In questo caso verranno indicati l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire per ottenere il titolo italiano corrispondente;
2. ad **esito negativo**. In questo caso il titolo non viene riconosciuto.

 In alcune Regioni italiane sono previste borse di studio dedicate ai titolari di protezione internazionale, fermo restando che è possibile accedere anche al normale sistema delle borse di studio. Consigliamo, quindi, di prendere contatto con le agenzie regionali di diritto allo studio.

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

L'autonomia universitaria consente a ciascun Ateneo di fare valutazioni *ad hoc*. Si riscontra in tal senso una diffusa disponibilità nei confronti di studenti titolari di protezione internazionale, anche se non esistono norme che uniformino tutte le Università. Consigliamo di contattare la segreteria dell'Ateneo a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla raccolta e traduzione dei documenti.

3.3 Cosa fare per iscriversi all'Università

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri
➡ Università


Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla **Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio**.

Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo di maturità originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

 La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.


Una volta individuata l'Università a cui si vuole iscriverne, il candidato dovrà presentare una serie di documenti presso la segreteria studenti. In alcuni Atenei esistono sportelli dedicati ai cittadini stranieri; in ogni Università, comunque, è presente personale amministrativo specializzato nella gestione delle pratiche di riconoscimento e immatricolazione di studenti stranieri.


La documentazione richiesta, stabilita dal MIUR e pubblicata sui siti delle singole Università, consiste di:

1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei.
2. **Diploma di maturità** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore**.

3. Certificato attestante il superamento della **prova di idoneità accademica**, nel caso i cui il titolo di maturità faccia riferimento ad un ordinamento che prevede questa prova.
4. Eventuali **certificati di studi accademici parziali o di titoli post-secondari non universitari** con indicazione degli esami superati. Questi certificati devono essere accompagnati dai programmi dettagliati delle singole attività formative, con l'indicazione delle ore svolte di attività didattica teorico-pratica.


Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.

 La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

 Molte Università accettano la documentazione scritta nelle principali lingue europee (inglese, francese, spagnolo), ed alcuni Atenei accolgono anche documenti scritti in altre lingue. Consigliamo, pertanto, di contattare la segreteria dell'Università a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla traduzione dei documenti.


I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Una volta consegnata la documentazione, l'Università si impegna, nell'arco di **90 giorni**, a valutarla. In questo caso è direttamente la segreteria a procedere nell'analisi della pratica e a stabilire la possibilità di immatricolazione del candidato.

 Ciascuna Università ha calendari diversi per l'immatricolazione degli studenti. Consigliamo pertanto di contattare con un certo anticipo l'Ateneo.

L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

L'autonomia universitaria consente a ciascun Ateneo di fare valutazioni *ad hoc*. Si riscontra in tal senso una diffusa disponibilità nei confronti di studenti titolari di protezione internazionale, anche se non esistono norme che uniformino tutte le Università. Consigliamo di contattare la segreteria dell'Ateneo a cui si intende richiedere il riconoscimento del titolo di studio, prima di procedere alla raccolta e traduzione dei documenti.

 In alcune Regioni italiane sono previste borse di studio dedicate ai titolari di protezione internazionale, fermo restando che è possibile accedere anche al normale sistema delle borse di studio. Consigliamo, quindi, di prendere contatto con le agenzie regionali di diritto allo studio.

4. IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI FINALI CONSEGUITI IN SCUOLE CORRISPONDENTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

I titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado si riferiscono a quelle scuole che un tempo si chiamavano scuole medie e scuole superiori. L'obiettivo che sottostà all'attivazione di queste procedure è ottenere l'**equipollenza** dei titoli in questione.

Gli organismi preposti alla gestione delle procedure per il riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado conseguiti all'estero da titolari di protezione internazionale sono:

- ⇒ il Ministero degli Affari Esteri,
- ⇒ gli Uffici Scolastici Provinciali.

IL MAE

Riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui è stato rilasciato il titolo) che rilascia la Dichiarazione di Valore il loco.

L'USP

Raccoglie la documentazione stabilita dal MIUR. La equipollenza dei titoli può essere subordinata al superamento di prove integrative ritenute necessarie al riconoscimento.

4.1 Come ottenere l'equipollenza di un titolo di scuola secondaria

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri
➡ Ufficio Scolastico Provinciale ➡ Prove integrative


Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla **Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio**.

Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

 La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.

Ottenuta la dichiarazione di valore, il candidato dovrà rivolgersi:


- ⇒ all'USP della Provincia di residenza, per ottenere l'equipollenza dei titoli corrispondenti alla scuola secondario di 1° grado (ex scuole medie);
- ⇒ a qualsiasi USP a scelta del candidato per l'equipollenza dei titoli corrispondenti alle scuole secondarie di 2° grado (diplomi).

La documentazione richiesta, stabilita dal MIUR, consiste di:

1. **Modulo di domanda** compilato.
2. **Titolo di studio** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore**.

3. **Curriculum degli studi** del candidato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo. Questo curriculum dovrà indicare l'esito favorevole di esami finali ed eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
4. **Programma delle materie** seguite. Se la scuola non dovesse rilasciare l'attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà raccogliere informazioni in loco relative al programma di studi.
5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum.

Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.

 La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Una volta raccolta la documentazione, l'USP individua un Istituto Scolastico adatto a valutare il titolo di cui si richiede il riconoscimento, e quindi equiparabile all'Istituto straniero che ha rilasciato il titolo. Nell'arco di **90 giorni**, quindi, la documentazione viene valutata.

L'EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI


Per quanto attiene al riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado dai titolari di protezione internazionale, si applica la disciplina prevista dal Dlgs 297/94, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*, modificato dalla L. 29/2006, dal momento che la direttiva europea 2004/83/CE, recepita con il Dlgs 251/07, stabilisce che ai titolari di protezione internazionale si applichino le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

La procedura per ottenere l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai rifugiati è, dunque, **la stessa prevista per i cittadini italiani e comunitari** che abbiano conseguito un titolo all'estero.

La valutazione della documentazione presentata può portare:

1. all'**equipollenza totale**, ovvero al riconoscimento della piena corrispondenza del titolo con un titolo italiano;
2. alla richiesta di superamento di **prove integrative** (esami, colloqui).

Dopo aver ricevuto la valutazione da parte dell'Istituto Scolastico incaricato e dopo **90 giorni** dall'inoltro della domanda, l'USP emana il Decreto di riconoscimento.

 Proprio durante la realizzazione di questo Vademecum il MIUR sta lavorando ad una circolare che semplifica le procedure di riconoscimento dei titoli finali conseguiti in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per ulteriori informazioni, consigliamo di contattare:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio VI

06/58492090; 06/58493632

5. IL RICONOSCIMENTO PER FINALITÀ NON ACCADEMICHE

Per finalità non accademiche o scolastiche - ad esempio per la [partecipazione a concorsi pubblici](#) - non è necessario ottenere l'equipollenza di un titolo di studio, ma è possibile richiedere una sorta di "riconoscimento temporaneo". Si tratta di un decreto *ad hoc* che consente l'equiparazione temporanea di un determinato titolo conseguito all'estero con un titolo italiano; questa equiparazione temporanea consente, nel nostro esempio, di partecipare al concorso per cui si inoltra richiesta.

Gli organismi preposti alla gestione delle procedure di riconoscimento per finalità non accademiche di titoli di studio conseguiti all'estero da titolari di protezione internazionale sono:

- ⇒ il Ministero degli Affari Esteri,
- ⇒ il MIUR,
- ⇒ il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso il Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione .

IL MAE	IL MIUR	IL DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui è stato rilasciato il titolo) che rilascia la Dichiarazione di Valore il loco.	Riceve la documentazione e da un parere sulle richieste di riconoscimento a fini non accademici vincolante nel caso siano interessati enti pubblici, non vincolante nel caso in cui siano interessati enti privati.	Riceve la documentazione dal candidato e - visto il parere del MIUR - emette il Decreto di riconoscimento, in caso di esito positivo.

5.1 Come ottenere il riconoscimento per finalità non accademiche

In breve. I passaggi da fare sono: ➡ Ministero degli Affari Esteri
➡ MIUR e contemporaneamente Dipartimento della Funzione Pubblica

Per ottenere la Dichiarazione di Valore in loco, primo documento necessario alla presentazione delle istanze di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla [Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio](#).

Tale ufficio chiede, in vece del candidato, la Dichiarazione di Valore in loco alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio che si vuole far riconoscere.

L'ufficio VII, quindi, raccoglie la documentazione necessaria e la invia tramite Corriere Diplomatico alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Quest'ultima, attraverso indagini riservate, realizza le verifiche necessarie al rilascio della Dichiarazione di Valore. In caso positivo, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia la Dichiarazione di Valore del titolo e rispedisce la documentazione al MAE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DICHIARAZIONE DI VALORE

- ⇒ documento attestante lo status;
- ⇒ titolo originale (o fotocopia, ma in tal caso l'esito della richiesta alle Rappresentanze è più incerto);
- ⇒ traduzione del titolo (opzionale);
- ⇒ eventuale delega.

La traduzione del titolo può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre il proprio titolo** e poi depositarlo presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

APPROFONDIMENTO

La Dichiarazione di Valore in loco

Documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un dato titolo di studio conferito ad una determinata persona da un'Istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. E' un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Il MAE, quindi, restituisce la documentazione al candidato, a mano o tramite raccomandata.

Ottenuta la Dichiarazione di Valore, il candidato dovrà rivolgersi:

- ⇒ al MIUR e **contemporaneamente**
- ⇒ al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione.

La documentazione richiesta dal MIUR consiste di:


1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sul sito del MIUR.
2. **Documento di identità.**
3. **Documento attestante la protezione internazionale.**
4. Eventuale **delega.**

5. **Titolo di studio** in originale, corredato di **Dichiarazione di Valore**.
6. Copia autentica dei **programmi di studio**, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attività teorica e ore di attività pratica.
7. **Bando di concorso** a cui il candidato vuole partecipare.

La documentazione richiesta dal Dipartimento della Funzione Pubblica consiste di:

1. **Modulo di domanda** compilato, reperibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. **Documento di identità**.
3. **Documento attestante la protezione internazionale**.
4. **Bando di concorso** a cui il candidato vuole partecipare.

Tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione in italiano**. La traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del Paese cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo, oppure deve essere **giurata o asseverata presso un Tribunale** italiano.


 La traduzione in italiano può essere fatta da chiunque; **lo stesso candidato può tradurre i documenti** e depositarli presso un Tribunale italiano (traduzione giurata), senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un traduttore. In questo modo è possibile abbattere i costi della procedura.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Il MIUR, quindi, procederà alla valutazione della documentazione. Questa valutazione sarà:

1. vincolante, nel caso in cui il bando di concorso per cui è stata attivata la procedura sia stato emesso da un ente pubblico.;
2. non vincolante, nel caso in cui la pratica sia stata attivata a partire dalla richiesta di consulenza di un privato.

Una volta ottenuta la valutazione del MIUR ed entro **2 mesi** dalla data di inoltro della domanda, il Dipartimento della Funzione Pubblica emetterà il Decreto di riconoscimento.

 Se il titolo che si vuole far riconoscere è universitario, bisogna fare riferimento all'Ufficio IX della DG per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario. Se, invece, si tratta di un titolo di scuola secondaria di 2° grado, l'ufficio di riferimento è il VI del Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici.

6. I MINISTERI COMPETENTI, LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Ministero della Salute

Per le professioni di: farmacista, medico, medico specialista, odontoiatra, psicologo, psicoterapeuta, veterinario.

**DG Risorse Umane e
Professioni Sanitarie**

Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Telefono
06/59942529

Ufficio VII

www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=102&menu=riconoscimento

Per le professioni di: dietista, educatore professionale, fisioterapista, infermiere, logopedista, medico, ostetrica, ottico, podologo, tecnico ortopedico, tecnico di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico di riabilitazione psichiatrica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

**DG Risorse Umane e
Professioni Sanitarie**

Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma

Telefono
06/59942615

Ufficio IV

www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=102&menu=riconoscimento

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per le professioni di: docente di scuola materna, docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di I e II grado, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

**Dipartimento per
l'Istruzione**

**DG Ordinamenti
Scolastici**

Viale Trastevere, 76
00153 Roma

Telefono
06/58492747

Ufficio VI

www.istruzione.it/web/istruzione/abilitazione_professione_docente

Per le professioni di: architetto, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, enologo, paesaggista, ricercatore (nelle Università e negli enti di ricerca).

**DG per l'Università,
lo Studente e il Diritto**

**allo Studio
Universitario**

Piazzale Kennedy, 20
00153 Roma

Telefono
06/97727450-7061

Ufficio IX

Ministero della Giustizia

Per le professioni di: agente di cambio, agrotecnico, assistente sociale, avvocato, biologo, chimico, consulente del lavoro, dottore agronomo e dottore forestale, dottore commercialista, geologo, giornalista, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

**DG della
Giustizia Civile**

Via Arenula, 70
00186 Roma

Telefono
06/68852773

Ufficio III

[www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_2_4_1_1.wp;jsessionid=8237F1A428A5C0CB7C1022F87E985A99.ajpAL05](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1_1.wp;jsessionid=8237F1A428A5C0CB7C1022F87E985A99.ajpAL05)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per le professioni di: estetista.

**DG per le Politiche
per l'Orientamento e
la Formazione**

Via Fornovo, 8
00195 Roma

Telefono
06/46834985-975

Divisione I

[www.lavoro.gov.it/Lavoro/Eurolavoro/SezioneCittadini/Formarsi/
RiconoscimentoTitoli/default.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Eurolavoro/SezioneCittadini/Formarsi/RiconoscimentoTitoli/default.htm)

Ministero dello Sviluppo Economico

Per le professioni di: attività commerciale, attività di derattizzazione, attività di disinfestazione, attività di sanificazione, ausiliari del commercio, barbiere, carrozzeria, elettrauto, facchinaggio, installatore di impianti, meccanica, motoristica, parrucchiere, somministrazione di alimenti e bevande.

**DG per il Mercato,
la Concorrenza,
il Consumatore,
la Vigilanza e
la Normativa Tecnica**

Via Sallustiana, 53
00187 Roma

Telefono
06/4705 5305-5481

Divisione VI

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?>

op-

tion=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2016845

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per le professioni di: accompagnatore turistico, direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo, guida turistica.

**Dipartimento per lo
Sviluppo e
la Competitività del
Turismo**

Via della Ferratella in
Laterano, 51
00184 Roma

Telefono
06/455321

Ufficio I

www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html

Per le professioni di: guida alpina, maestro di sci.

Ufficio per lo Sport

Via del Corso, 184
(Galleria RAS) - Scala B
00186 Roma

Telefono
06/67794484

www.sportgoverno.it/come-fare-per/maestri-di-sci---snowboard.aspx

7. GLOSSARIO

Titolo di studio	Certificato che attesta le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso degli studi.
Riconoscimento di un titolo di studio	Procedimento attraverso il quale un Paese riconosce effetti giuridici ad un titolo conseguito in un altro Paese.
Riconoscimento parziale	Riconoscimento di parte del percorso di studi, con la conseguente possibilità da parte del candidato di iscriversi ad un determinato anno del corso di studi italiano per completare gli esami e discutere la tesi finale (abbreviazione di corso).
Riconoscimento totale	Equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, del titolo accademico estero con un titolo corrispondente italiano.
Equipollenza o attribuzione di valore legale	Procedura mediante la quale l'Autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Riconosciuta l'equipollenza, l'Autorità competente rilascia all'interessato il titolo di studio italiano equivalente.

Abilitazione alla professione	Procedura mediante la quale un'Autorità ministeriale determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di una qualifica professionale conseguita all'estero con una determinata qualifica italiana. Riconosciuta l'abilitazione, l'Autorità competente emana apposito Decreto Ministeriale. Si applica per le professioni regolamentate.
Albo professionale	Registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività.
MAE	Ministero degli Affari Esteri.
MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
USP	Ufficio Scolastico Provinciale.

8. ALLEGATI

Alleghiamo alcuni modelli utili per la gestione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero da titolari di protezione internazionale.

1. Modello di **Dichiarazione di Valore in loco**, reperito all'indirizzo internet www.miur.it/UserFiles/1990.pdf.
2. **Fac simile di domanda per il riconoscimento dell'abilitazione professionale** (è stato scelto il modulo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, da compilare per il riconoscimento delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e odontoiatra).
3. **Fac simile di domanda per il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero**.
4. **Fac simile di domanda di equipollenza di un titolo finale conseguito all'estero in scuole corrispondenti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado**.
5. Modello di **dichiarazione di equipollenza di titolo di studio della istruzione elementare e secondaria di 1° grado**.
6. Modello di **decreto di riconoscimento di qualifica professionale**.

DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO

Ambasciata/Consolato Generale/Consolato /Vice Consolato d'Italia in

DICHIARA

- che il Diploma denominato “ ”, rilasciato da, è stato effettivamente conseguito dopo un completo e regolare “curriculum studiorum” da, nato a il, cittadino, in data presso la Scuola di, ad ordinamento scolastico, che ne ha dato conferma, e che l'interessato ha frequentato a partire dall'anno scolastico
- che il predetto Diploma è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore che si consegue dopo anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria e consente “in loco” l'immatricolazione universitaria a corso accademico analogo al corso di Laurea in scelto dal candidato, oltre che ai seguenti Corsi di Laurea:
- che il Diploma suddetto è stato conseguito con la votazione di che consente l'iscrizione alle Università locali
- che la scala di valori cui si riferisce tale voto è la seguente , essendo il valore minimo per ottenere la promozione e quello ritenuto sufficiente per candidarsi all'iscrizione presso le Università locali;
- che negli eventuali ulteriori esami di idoneità accademica denominati previsti in loco per candidarsi alle Università e in particolare al corso richiesto in è risultato idoneo con la votazione di
- che nel Paese il corso richiesto è/non è a “numero chiuso” in singole/tutte sedi universitarie;
- che l'iscrizione ai corsi a numero chiuso viene concessa solo agli idonei che si collocano nelle relative graduatorie in posizione utile rispetto al numero dei posti programmato;
- che la firma di apposta sul titolo in qualità di è autentica e che il documento appare del tutto regolare.

(data), Firma

(Firma del Capo della Rappresentanza) (timbro della Rappresentanza)



MINISTERO DELLA SALUTE
 Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie
 UFF. VII
 Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 ROMA

MODELLO
D1



Domanda di riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione di
MEDICO CHIRURGO, VETERINARIO, FARMACISTA E ODONTOIATRA
 conseguito in un Paese non comunitario da cittadini sia comunitari che non comunitari
Domanda valida anche per i cittadini non comunitari i cui titoli siano stati conseguiti o già riconosciuti in un Paese dell'UE

La / Il Sottoscritto/a, _____
COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO

_____ Sesso M F
NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

In possesso del Titolo di _____
(da indicare in lingua originale) TITOLO - TITLE - DIPLOME - TITEL - TITULO

Conseguito in _____
PAESE DOVE È STATO CONSEGUITO IL TITOLO - COUNTRY WHERE THE TITLE WAS ATTAIN - ETAT OU ON A CONSEGUI LE DIPLOME
 STAAT WO DER TITEL ERLANGT WURDE - ESTADO DONDE HA OBTENIDO EL TITULO

Chiede a codesto Ministero il **RICONOSCIMENTO** del proprio Titolo professionale, ai fini dell'esercizio della Professione Sanitaria di:

Medico Chirurgo Veterinario Farmacista Odontoiatra

A tal fine allega i documenti di cui all'*Allegato D1*.

La / il sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di non avere riportato condanne penali, di non aver riportato sanzioni amministrative e disciplinari relativamente al campo professionale sia in Italia che nel Paese d'origine e/o di provenienza;
- di essere:

Nata/o a _____
LUOGO DI NASCITA - PLACE OF BIRTH - LIEU DE NAISSANCE - GEBURTSORT - LUGAR DE NASCIMENTO

_____ il _____
STATO DI NASCITA - COUNTRY OF BIRTH - ETAT DE NAISSANCE GEBURTSTAAT - ESTADO DE NASCIMENTO DATA DI NASCITA - DATE OF BIRTH - DATE NAISSANCE
 GEBURTSDATUM - FECHA DE NASCIMENTO

E di essere cittadina/o _____
CITTADINANZA, CITIZENSHIP, NATIONALITE, STAATSANGEHORIGKEIT, CIUDADANIA

La / il sottoscritto/a chiede che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano indirizzate al seguente recapito :

_____ _____
COGNOME - SURNAME - NOM - GEBURTSNAME - APELLIDO NOME - NAME - PRENOM - VORNAME - NOMBRE PROPRIO

Via/piazza _____ n. _____
INDIRIZZO - ADDRESS - ADRESSE - ADRESSE - DIRECCION PROV.

_____ _____
CAP - POST CODE STATO - COUNTRY - ETAT - STAAT - ESTADO

_____ _____
N. TELEFONICO - PHONE NUMBER - NUMERO DE TEL - TEL. NUMBER - N. TEL. N. FAX - FAX NUMBER - NUMERO DE FAX - FAX NUMBER - N. FAX

_____ _____
NUMERO CELLULARE E-MAIL

_____ _____
DATA - DATE - DATE - DATUM - FECHA FIRMA - SIGNATURE - SIGNATURE - UNTERSCHRIFT - FIRMA

L'Ufficio si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi del D.L. 196/2003.

**MODELLO DI DOMANDA
PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DI TITOLO RILASCIATO DA UNIVERSITÀ ESTERA**

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ

Il sottoscritto nato il a Città
Provincia Stato di nazionalità
residente in con recapito in Italia nella città di
Via n. presso

in possesso dei seguenti titoli conseguiti all'estero

[*Specificare:*

- a) *la durata degli studi pre-universitari;*
- b) *la denominazione originale del titolo di ammissione all'Università, nonché data, luogo e Università del conseguimento;*
- c) *la denominazione originale del titolo accademico che si vuol far riconoscere nonché data, luogo e Università del conseguimento;*
- d) *la durata degli studi universitari e dati riguardanti materie, frequenze, esami e voti nonché Università frequentate];*

.....

chiede

di conoscere a quali condizioni gli potrà essere conferito il titolo accademico italiano di [*Specificare il titolo di Laurea che si chiede venga conferito*]

Il sottoscritto allega i seguenti documenti

(data), Firma

Allegati

MODELLO DOMANDA

Al Dirigente

dell'Ufficio Scolastico Regionale

Domanda di equipollenza
(Fac – simile)

Il/La sottoscritto/a nato a il trovandosi nella condizione di chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 29/06, l'equipollenza al diploma di (indicare: attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) del seguente titolo finale di studio straniero, conseguito nell'anno (aggiungere "come candidato privatista" qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che

in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio Scolastico Provinciale;

di essere in possesso della cittadinanza europea;

di aver trascorso all'estero, in qualità di i seguenti periodi e di avere la seguente residenza e il seguente recapito (no. tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Il/la sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più presto possibile.

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA
DI TITOLO DI STUDIO
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA
DI 1° GRADO
A NORMA DELL'ART 379 D. L. 16/4/94**

N... del Registro anno

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di

Il Dirigente U.S.P.

Veduta la domanda del Sig. nato a il intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il (diploma di licenza elementare o media) del titolo (indicare il titolo finale o intermedio conseguito all'estero) conseguito nell'anno presso (indicare la denominazione della Scuola, l'indirizzo completo e il Paese ove il titolo é stato conseguito);

Veduto l'art 379 del D. L. vo 16 aprile 1994, n.297;

Veduto il D.I. 20 febbraio 1973;

Considerato che il Sig. ha presentato (indicare il documento prodotto dall'interessato ai sensi del 2° comma dell'art 379 D. L. vo 297/94) comprovante la conoscenza della lingua italiana; (oppure)

Considerato l'esito positivo della prova integrativa di cui al D.M. 20 giugno 1973;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Dichiara

Il (indicare il titolo di studio) conseguito all'estero dal Sig. Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di (licenza di scuola elementare o media italiana).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D.L.vo 297/94.

Luogo e data del rilascio

Il Dirigente U.S.P. (firma)

Allegati

**MODELLO DECRETO RICONOSCIMENTO
QUALIFICA PROFESSIONALE****DECRETO DEL**

Riconoscimento, alla Sig.ra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere (G.U. Serie Generale n.)

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra ... ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in ..., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la domanda con la quale la sig.ra ... ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in ..., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno ... presso la «.....» di dalla Sig.ra, nata a il giorno, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

NOTE



NOTE



NOTE





Parsec - Associazione di Ricerca e Interventi Sociali
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Roma
tel. 06 4463421 , fax 06 45438049
email: parsecassociazione@yahoo.it

